

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELLA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Appello, modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, ammissibilità

Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio. Così, in appello è ammissibile solo la modificazione quantitativa del risarcimento del danno, in origine richiesto, non anche un ampliamento della domanda risarcitoria basata su una causa petendi diversa (nella specie con il libello introduttivo gli appellanti incidentali hanno richiesto il risarcimento del danno concernente strutture, gli arredi e gli impianti gravemente compromessi dall'invasione e dal ristagno delle acque marine, commiste all'acqua fognaria; solo in appello hanno introdotto una nuova causa petendi, rappresentata dai danni strutturali alle fondazioni, ampliando illegittimamente il thema decidendum).

Corte di appello di Bari, sentenza del 7.9.2022, n. 1285

...omissis...

Con il primo motivo, essi si dolgono della mancata sussunzione della responsabilità degli Enti pubblici nell'art. 2043 c.c., piuttosto che nell'art. 2051 c.c.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che la diversa qualificazione giuridica della fattispecie non comporterebbe alcuna modifica delle statuizioni concernenti l'accertamento della responsabilità.

Con il secondo motivo di appello incidentale, i proprietari danneggiati contestano il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dalla svalutazione del valore commerciale degli immobili di loro proprietà.

Il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda rilevando che gli attori, negli atti di primo grado, si sono limitati a dedurre l'esistenza del danno, senza tuttavia allegare la prova della sua sussistenza.

Essi, secondo il primo giudice, avevano richiamato gli esiti della relazione peritale espletata nel corso della procedura per ATP, che aveva stimato la diminuzione di valore nel 20%; ma non avevano indicato quale fosse il valore commerciale della loro proprietà, rendendo impossibile quantificare la percentuale stimata dal perito d'ufficio.

Il capo della sentenza è impugnato dagli appellanti incidentali i quali deducono quanto segue: “Nel 2011 gli appellanti incidentali non avevano la sfera di cristallo e non potevano divinare che l'inagibilità degli immobili di loro proprietà e le inondazioni si sarebbero protratte fino ad oggi. Facevano ragionevole affidamento sull'eliminazione delle cause delle inondazioni che, a detta del CTU, avrebbe fatto venir meno tale specifico danno. Tanto più che a partire dal 2012 Comune di Manfredonia e Regione Puglia manifestavano, attraverso atti ufficiali, la loro volontà di provvedere alle necessarie opere di ripristino delle protezioni a mare. Tale situazione di incertezza è rimasta fino al momento della redazione della comparsa conclusionale nel giugno del 2019. In tale momento, così come oggi, vi era la prova certa dell'esistenza e del permanere del danno, quantomeno nella percentuale (inferiore a quella reale) stimata dal CTU, del 35%. I deducenti, pur di non chiedere un'altra CTU che avrebbe ulteriormente allungato i tempi del giudizio, hanno ritenuto di valorizzare le prove documentali agli atti e di chiedere al Tribunale non l'uso della scienza privata, ma il ricorso a poteri equitativi ed alla valutazione di fatti notori (...)” (cfr. comparsa con appello incidentale, pag. 34).

L'assunto non è condivisibile.

Il perito che ha redatto l'ATP ha riferito che “(...) gli immobili dei lamentanti oltre agli evidenti danni causati dalle esondazioni di acque salmastre, piovane unite ai liquami, hanno subito un notevole deprezzamento dovuto alle condizioni igienico sanitarie in cui le stesse si trovano. Tale valore potrebbe rappresentare circa un 20% in meno sull'ordinario prezzo di mercato. Risolvibile con la bonifica dell'area interessata” (cfr. pag. 25).

Il CTU, sollecitato ad esprimersi al riguardo, ha praticamente ribadito quanto dedotto dal precedente perito, affermando che “(...) gli immobili dei lamentanti oltre agli evidenti danni causati dalle esondazioni di acque salmastre, piovane unite ai liquami, hanno subito un notevole deprezzamento del valore di mercato dovuto all'inagibilità, nonché alle condizioni igienico sanitarie in cui le stesse si trovano, difatti i proprietari hanno difficoltà a vendere nonché a locare e a volte a usufruirne loro stessi (*omissis*). Tale valore potrebbe rappresentare circa un 35% in meno sull'ordinario prezzo di mercato; risolvibile con la bonifica dell'area interessata” (cfr. pagg. 8-9).

Entrambi, pertanto, concordano nel ritenere risolvibile il pregiudizio lamentato per effetto della eliminazione delle cause delle inondazioni d'acqua marina.

Affinché il danno da lucro cessante possa essere risarcito, è necessario che esso sia entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiato, come conseguenza effettiva e definitiva del fatto illecito che lo ha determinato.

Il danno che i proprietari degli immobili paventano, al contrario, non si è consolidato poiché, trattasi di un danno emendabile mediante la predisposizione delle opere di difesa della costa, come concordemente affermato dai due consulenti tecnici d'ufficio.

Il motivo va, quindi, rigettato.

Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali rivendicano il risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione dei loro rispettivi immobili, che parametrano al valore locatizio di ciascuna abitazione.

Il Tribunale ha rigettato la relativa domanda ritenendola - da un lato - tardivamente proposta solo nella comparsa conclusionale e - dall'altro - rilevando che la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per “(...) mancato utilizzo del bene stesso in conseguenza della sua inabitabilità” (cfr. atto di citazione, pag. 16) fosse del tutto generica e priva di parametri di riferimento che consentissero di stabilire il valore locativo del bene.

Sostengono gli appellanti di aver “(...) sperato vanamente che cessasse l'inagibilità dei loro beni, e poiché questo non è avvenuto, hanno chiesto al Tribunale con la comparsa conclusionale di valutare equitativamente tale danno richiamando, oltre alle emergenze processuali, compresi i dati catastali, il fatto notorio costituito dalla stima del valore locativo desumibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate” (cfr. comparsa, pag. 38).

Il motivo è infondato.

I diritti di credito in generale, e quelli derivanti da fatto illecito in particolare, appartengono alla categoria dei diritti cd. “eterodeterminati”, per l'individuazione dei quali è essenziale fare preciso riferimento ai singoli fatti costitutivi che, divergendo tra loro, vanno specificati all'atto della proposizione della domanda, poiché incidono sulla individuazione della causa petendi e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa dell'obbligato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23.10.2002 n°14934).

È evidente che l'indicazione tardiva, nella comparsa conclusionale, di tale diversa causa petendi è inammissibile.

Ma, a tutto voler concedere, va detto che gli attori, in primo grado, non hanno nemmeno fornito la prova del valore locativo degli immobili, rendendo impossibile anche una eventuale valutazione equitativa del danno.

A tale riguardo va detto che, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti incidentali, né i dati catastali né la stima del valore locativo desumibili dal sito dell'Agenzia delle Entrate possono essere considerati dei “fatti notori” nell'accezione codicistica degli stessi oppure nella loro definizione giurisprudenziale non potendo essere intesi, nella maniera più assoluta, fatti acquisiti alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili. Con il quarto motivo di appello incidentale, i proprietari degli immobili chiedono il riconoscimento del danno non patrimoniale.

Il Tribunale di Foggia aveva rigettato anche tale voce di danno rilevando che “(...) esso risulta allegato in maniera del tutto generica e pertanto non è suscettibile di risarcimento, essendosi gli attori limitati a dedurre che esso sia “la conseguenza della natura penale degli illeciti che lo hanno determinato e della rilevanza costituzionale dei beni giuridici attinti dal danno”; allegazione accompagnata da una elencazione - ritenuta non esaustiva dagli stessi deducenti - delle voci di tale danno, che si sarebbe sostanziato nei “ripetuti tentativi di accedere alle proprie abitazioni per salvare arredi, materassi ed oggetti” e nella “impossibilità di godersi le vacanze”” (cfr. sentenza, pag. 12).

Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto liquidarlo sostenendo che “Si è perpetrata ai danni dei deducenti una sostanziale espropriazione di fatto dei loro beni.

Anche in questo caso la prova dell'esistenza del danno è stata fornita ed il Tribunale di Foggia avrebbe potuto accertarla e liquidarla facendo ricorso ai propri poteri equitativi” (cfr. comparsa con appello incidentale pag. 39).

Il motivo è infondato.

Il danno non patrimoniale, oltre a non essere stato specificamente dedotto dalle parti, non è stato provato nelle sue varie componenti.

Ai sensi dell'art. 2059 c.c., inoltre, il danno non patrimoniale non consegue a qualsivoglia illecito aquiliano, ma è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.

Ebbene, gli appellanti incidentali non hanno fornito la prova di una norma di legge che consenta loro (al di là della deduzione e della prova di un eventuale danno biologico) di accedere a tale ulteriore profilo di danno; né hanno dedotto e, soprattutto, comprovato, l'avvenuta commissione a loro danno di specifici reati né i soggetti responsabili di tali asseriti fatti criminosi (tenendo conto del generale principio di diritto di cui all'art. 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale).

La domanda di danno, quindi, non essendovi prova della sua esistenza, non può essere suscettibile di alcuna valutazione equitativa.

Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti incidentali hanno chiesto la liquidazione dei danni "(...) da loro patiti dopo la proposizione della domanda originaria e fino alla pronuncia della Corte d'Appello con riferimento a tutte le voci di danno e, quindi, oltre a quelle eventualmente non coperte dall'auspicata riforma della sentenza di prime cure in accoglimento dei motivi precedenti, anche di quelle che si sono sviluppate medio tempore. In particolare, gli appellanti incidentali chiedono che vengano accertati, quantificati e liquidati i danni strutturali subiti dagli immobili di loro proprietà in conseguenza della continuata esposizione degli stessi da oltre dieci anni ad inondazioni di acqua marina" (cfr. pag. 39).

Il motivo è inammissibile.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "(...) la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado, e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello" (Cass. civ. sez. III, 18.4.2013, n. 9453).

Più di recente, la Corte ha precisato che "Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio" (Cass. civ. sez. II, 24.1.2019, n°2038).

In base alle massime su riprodotte, in appello è ammissibile solo la modificazione quantitativa del risarcimento del danno, in origine richiesto, non anche un ampliamento della domanda risarcitoria basata su una causa petendi diversa.

Come si è avuto modo di chiarire con riferimento al terzo motivo di appello incidentale, anche il credito scaturente dal risarcimento del danno rientra nel novero dei diritti "eterodeterminati", per l'individuazione dei quali è d'uopo un preciso riferimento ai fatti costitutivi, che individuano la causa petendi.

Il mutamento del fatto costitutivo del diritto di obbligazione modifica la causa petendi e comporta sempre una mutatio libelli.

Suddetta modifica, già di per sé inammissibile nel corso del giudizio di primo grado, è vieppiù inammissibile in appello, in quanto introduce nel processo un nuovo tema di indagine.

Nel caso che ci occupa, con il libello introduttivo gli appellanti incidentali hanno richiesto il risarcimento del danno concernente "(...) strutture, gli arredi e gli impianti gravemente compromessi dall'invasione e dal ristagno delle acque marine, commiste all'acqua fognaria" (cfr. citazione, pag. 16).

Solo in appello hanno introdotto una nuova causa petendi, rappresentata dai danni strutturali alle fondazioni, ampliando illegittimamente il thema decidendum.

Ma vi è di più.

Il CTU ha rilevato che "(...) i danni alle fondazioni non sono rilevabili al momento, ma nel tempo a causa dell'ossidazione del ferro contenuto nel cemento armato o di eventuali cedimenti differenziati" (cfr. pag. 9).

Non vi è, dunque, neanche la prova dell'esistenza attuale degli ulteriori danni lamentati, la cui prospettazione è stata formulata in via puramente teorica.

Manca, in definitiva, anche la prova che le fondazioni, per effetto della presenza costante di acqua salmastra, abbiano subito danni irreversibili.

Gli appelli, principale ed incidentali, vanno complessivamente rigettati.

Le spese del presente grado, attesa la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.

La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Puglia e sugli appelli incidentali proposti dal Comune di Manfredonia e dai sig.ri *omissis*, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello principale, rigetta gli appelli incidentali e conferma la sentenza di primo grado; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante principale e gli appellanti incidentali versino all'Erario un importo pari al contributo unificato da ciascuno di essi corrisposto per la proposizione dei rispettivi atti di gravame.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
